

debba comprendere sotto la denominazione di invenzione e scoperta industriale, ed egli troverà che al numero 1 di questo articolo si parla di un prodotto o di un risultamento industriale.

Ora è certo che con tale generale espressione è anche designato un rimedio specifico, e che perciò non è più necessario di aggiungerlo all'articolo 37, ove non avrebbe sede acconcia.

Dico adunque che nella denominazione generale di prodotti e risultamenti industriali sono compresi gli specifici; che nei generali sono compresi i particolari, che è viziosa una legge, la quale, dopo avere disposto con termini generali, discenda ai particolari; perchè non potendoli tutti indicare può nascere il dubbio se gli ommessi siano compresi nella disposizione legislativa.

Ma dico di più, che, siccome il principio fondamentale di questa legge si è che il Governo non guarentisca e non giudichi nemmeno della utilità degli oggetti per cui egli accorda privative, così nel caso concreto esso giudicherebbe dell'efficacia del rimedio valendosi della denominazione di specifico, la quale nel linguaggio medico ed anche nel linguaggio comune non applicasi a rimedi che siano privi di efficacia, che cioè non guariscano una data malattia, come la china le febbri intermittenti. L'uso adunque della parola *specifici* sarebbe contrario al principio che informa tutta questa legge.

Prima di terminare devo dichiarare che, quando io diceva che la Commissione credeva di non essere il caso di far ragione ai motivi addotti nella petizione riguardo ai medicinali, voleva solamente accennare la maggioranza di essa, mentre uno dei membri era stato dissidente, come d'altronde già aveva avvertito.

SCIALOJA, *commissario regio*. Se io non ho male inteso l'obbiezione dell'onorevole deputato che tenne discorso prima del relatore, egli vorrebbe estendere gli effetti delle privative industriali non solo alla forma materiale che può avere la preparazione farmaceutica od il medicamento inventato o scoperto che sia, ma si anche ad una formola la quale indicasse il modo onde curare una speciale malattia.

Storicamente io rammento all'onorevole deputato che in Francia il progetto presentato dal Governo nel 1844 conteneva un articolo, in cui si parlava di *rimedi specifici*; ma nella Camera dei pari un uomo intendente dell'arte si levò ad osservare che l'aggiunto *specifici* avrebbe potuto finalmente indurre in errore i tribunali, i quali l'avrebbero interpretato nel senso tecnico, nel senso cioè che appunto intende dare a questa parola l'onorevole Polto, e sulle osservazioni di colui che faceva quest'appunto, la Camera dei pari sostituì all'aggiunta *specifici* la espressione di *rimedi di ogni specie*. Quest'articolo fu poi respinto interamente dalla Camera dei deputati.

La questione adunque mi pare sia questa: la privativa industriale deve estendersi ad una formola, o deve restringersi ad un prodotto chimico, ad un prodotto farmaceutico in che stia una virtù medicinale? Senza dubbio, o signori, la legge di cui noi ci occupiamo non intende, non può intendere, non deve intendere di allargare le privative ad altro che a ciò che può essere qualificato *prodotto o risultamento industriale*, sia prodotto consumabile, sia prodotto che, potendo servire come mezzo a nuova produzione, meriti il titolo di macchina, di strumento, di ordigno, di congegno o somigliante. Io ho detto che nè può nè deve intendere altro che cesserebbe altrimenti di essere una legge intorno a privilegi, intorno a favori che io da mia parte non consentirei mai di concedere. Del resto, o signori, se la *formola* di cui si tratta è una *formola* scritta, e se questa è capace essa stessa di prendere

una forma letteraria o scientifica, vi è un'altra specie di guarentigia, sotto cui ella cadrà; vi è la guarentigia della proprietà letteraria, per cui altri non potrà mai usurparla o farla sua.

FARINI. Domando la parola.

SCIALOJA, *commissario regio*. Ma io non so se tra la proprietà letteraria della formola e la proprietà industriale del medicamento eseguito come prodotto vi possa essere privativa dell'azione di questo medicamento. Una privativa dell'azione del medicamento io non la intendo; perciocchè si dovrebbe ammettere che, quando l'autore di una formola specifica per curare una malattia l'abbia pubblicata per le stampe, e così l'abbia fatta divenire sua proprietà letteraria, un povero galantuomo, il quale fosse colpito dal morbo, non avrebbe più la facoltà di curarsi secondo quella formola, ma dovrebbe chiederne il permesso all'inventore, il quale, spietato, potrebbe lasciarlo perire. Io non concepisco, il ripeto, una privativa di simil genere.

Rispetto poi alla petizione dei farmacisti, con la quale, sostenendo l'opinione contraria, chiedono che la legge non accordi privativa di sorta alle preparazioni farmaceutiche, mi meraviglio, o signori, che questa domanda sia fatta dai farmacisti, i quali dicono per l'appunto che questo è un favore.

È un favore: ed essi gridano contro un tal favore?

Ciò pare, a prima giunta, inesplicabile, ma la spiegazione è la seguente. Perchè una privativa sia concessuta, la legge che voi state per adottare vuole che l'invenzione, che ne forma l'oggetto, sia pubblicata, cioè che i suoi minuti particolari sieno ragguagliati in una descrizione, la quale, depositata in un ufficio a ciò destinato, diventa pubblica come una iscrizione ipotecaria.

In tal modo, la società fa un sacrificio a pro dell'inventore, in compenso appunto del dono che egli fa a tutti della sua invenzione.

Quando noi, o signori, promettiamo la privativa a colui che inventò un medicamento, noi gliela accordiamo dunque obbligandolo dall'altra parte a propalare questa invenzione. Ora, nella propalazione del segreto sta la possibilità di potersene giovare, e quindi il beneficio che ne trae ciascun uomo; e dico uomo che non appartenga al nostro Stato solamente, ma che appartenga ad uno Stato qualunque, che pure è membro di questa grande famiglia dell'umanità.

Ora, o signori, quando la pubblicazione del medicamento è avvenuta, allora la ciarlataneria ha una ferita diretta nel suo cuore; perchè ciarlataneria e pubblicità sono cose impossibili a stare insieme.

Noi tutti abbiamo qualche volta sorriso alle scene degli *Empiriques d'autrefois* dello Scribe, noi tutti abbiamo preso diletto in pubblico teatro della bella musica nella quale il dottore Dulcamara vanta i suoi *specifici d'una virtù preclara*.

Egli però non potrebbe vantarli ove un pubblico documento attestasse che quei suoi *specifici* altro non sono che acqua colorata.

Quando vi è segreto, vi è ciarlataneria. Noi vogliamo la pubblicità, perchè non vogliamo ciarlataneria; e forse, o signori, questa è la ragione che fa gridare gli interessati contro questo preteso favore! (*ilarità generale*)

E d'altra parte, o signori, quanto alla tutela della pubblica salute, stanno le leggi sanitarie ora vigenti nel paese. Le patenti del 16 marzo 1839 che, istituendo il protomedicato, determinano le attribuzioni di esso, le quali furono poi trasmesse al Consiglio superiore di sanità, sotto il capitolo degli *empirici e segretisti* (notino, o signori, l'interesse di costoro, i quali non potrebbero più essere segretisti quando avessero